DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1º luglio 1999

che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006

[notificata con il numero C(1999) 1769]

(1999/501/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, primo comma,

(1) considerando che l'articolo 1, primo comma, punto 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999 stabilisce che l'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali mira a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo;

(2) considerando che l'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone che il 69,7 % della dotazione dei Fondi strutturali sarà destinato all'obiettivo n. 1, compreso il 4,3 % per il sostegno transitorio;

(3) considerando che l'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone che la Commissione stabilisce, in base a procedure trasparenti, ripartizioni indicative per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili per la programmazione del periodo dal 2000 al 2006, tenendo pienamente conto, per gli obiettivi n. 1 e n. 2, di uno o più criteri oggettivi analoghi a quelli del periodo precedente disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 [3], vale a dire la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e la gravità relativa dei problemi strutturali, in particolare il tasso di disoccupazione;

(4) considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999, nel quadro degli obiettivi n. 1 e n. 2 tali ripartizioni operano una distinzione per le assegnazioni di stanziamenti destinati alle regioni e alle zone che beneficiano del sostegno transitorio, le assegnazioni in parola sono determinate secondo i criteri di cui al primo comma dello stesso paragrafo e la ripartizione annuale di tali stanziamenti ha carattere decrescente a decorrere dal 1º gennaio 2000 e nel 2000 sarà inferiore a quella del 1999; che il profilo del sostegno transitorio può essere adattato alle necessità specifiche delle singole regioni e che la Commissione ha preso in considerazione le domande formulate a tale riguardo dagli Stati membri, tenuto conto della ripartizione annuale delle risorse dei Fondi strutturali che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 1260/1999;

(5) considerando che l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone che, nel quadro dell'obiettivo n. 1, è istituito per il periodo dal 2000 al 2004 un programma di aiuto al processo di pace nell'Irlanda del Nord (PEACE) a favore dell'Irlanda del Nord e delle zone di frontiera dell'Irlanda secondo le stesse modalità applicate al medesimo programma relativo al periodo 1994-1999;

(6) considerando che l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone che, nel quadro dell'obiettivo n. 1, è istituito per il periodo dal 2000 al 2006 un programma speciale di assistenza per le regioni svedesi di livello NUTS II non comprese nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento e che soddisfano i criteri previsti all'articolo 2 del protocollo n. 6 allegato all'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia [4];

(7) considerando che nella dichiarazione della Commissione allegata al verbale del Consiglio del 21 giugno 1999 è indicato il metodo che la Commissione utilizzerà per stabilire, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la ripartizione indicativa tra gli Stati membri degli stanziamenti per l'obiettivo n. 1;

(8) considerando che, sulla base del metodo suddetto, il Consiglio europeo svoltosi a Berlino il 24 e 25 marzo 1999 ha fissato, al paragrafo 44, lettere a), b), c), e), f), h), i) e j) delle Conclusioni della Presidenza, gli importi relativi a situazioni particolari per il periodo dal 2000 al 2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi indicativi per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 1 per il periodo dal 2000 al 2006, compresi il programma PEACE e il programma speciale per le regioni svedesi, sono indicati nell'allegato I.

[1] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.
[2] GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9.
[3] GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11.
[4] GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 11.

Articolo 2

Gli importi indicativi per Stato membro e per anno degli stanziamenti d'impegno a titolo del sostegno transitorio per l'obiettivo n. 1 per il periodo dal 2000 al 2006 sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1º luglio 1999.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006

in milioni di euro (prezzi 1999)

Stato membro	Importi degli stanziamenti		
	Regioni ammissibili all'obiettivo n. 1	Programma PEACE	Programma speciale per le zone svedesi
Belgio	—	—	—
Danimarca	—	—	—
Germania	19 229	—	—
Grecia	20 961	—	—
Spagna	37 744	—	—
Francia	3 254	—	—
Irlanda	1 215	100	—
Italia	21 935	—	—
Lussemburgo	—	—	—
Paesi Bassi	—	—	—
Austria	261	—	—
Portogallo	16 124	—	—
Finlandia	913	—	—
Svezia	372	—	350
Regno Unito	4 685	400	—
Totale	126 693	500	350

ALLEGATO II

Ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo del sostegno transitorio dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006

in milioni di euro (prezzi 1999)

Stato membro	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Totale
Belgio	105	100	95	95	91	90	49	625
Danimarca	—	—	—	—	—	—	—	—
Germania	122	121	121	120	119	118	8	729
Grecia	—	—	—	—	—	—	—	—
Spagna	78	67	56	45	37	37	32	352
Francia	83	81	79	79	78	76	75	551
Irlanda	400	350	300	250	200	150	123	1 773
Italia	32	30	28	26	25	24	22	187
Lussemburgo	—	—	—	—	—	—	—	—
Paesi Bassi	23	21	20	19	18	17	5	123
Austria	—	—	—	—	—	—	—	—
Portogallo	650	640	610	350	300	271	84	2 905
Finlandia	—	—	—	—	—	—	—	—
Svezia	—	—	—	—	—	—	—	—
Regno Unito	216	204	193	181	166	133	73	1 166
Totale	1 709	1 614	1 502	1 165	1 034	916	471	8 411